

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

Verbale n. 03

Oggetto: parere sulla proposta di modifica al regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF.

L'anno 2016 il giorno tre (3) del mese di marzo alle ore 10,00, a San Pietro di Feletto in Via Marconi n. 3, il sottoscritto dott. Antonio Agostinetto - Revisore dei Conti del Comune nominato con delibera consiliare n. 63 del 29.12.2014, ha provveduto a verificare la proposta di variazione al regolamento in oggetto indicata.

Premesso che

- con la deliberazione consiliare n. 17 del 28.03.2013 è stato approvato il "Regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF", previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 43 del 24.07.2014;
- il Comune di San Pietro di Feletto ha deciso di incrementare le aliquote e la soglia di esenzione relative all'addizionale comunale all'IRPEF, con effetto dal 1° gennaio 2017;
- le aliquote ed esenzioni che l'Ente prevede di applicare dal 2017 sono le seguenti:

scaglione da € 0,00 a € 15.000,00	aliquota 0,70
scaglione da € 15.001,00 a € 28.000,00	aliquota 0,72
scaglione da € 28.001,00 a € 55.000,00	aliquota 0,75
scaglione da € 55.001,00 a € 75.000,00	aliquota 0,78
scaglione oltre € 75.001,00	aliquota 0,80

esenzione per tutti i contribuenti che abbiano un reddito annuo pari o inferiore a € 11.000,00;

- a seguito della necessità di modificare la formulazione degli art. 3 e 4 del citato Regolamento, l'Amministrazione ha ritenuto di proporre la seguente riformulazione dei medesimi articoli, del vigente Regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF:

Articolo 3 - Determinazione della variazione dell'aliquota

1. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come disposto dall'art. 1 – comma 3 – del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
2. Tale variazione di aliquota è determinata annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale, entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In assenza di provvedimento si considera confermata l'aliquota stabilita

nel precedente esercizio finanziario, così come stabilito dall'art. 1 - comma 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Fino al 31.12.2016 l'aliquota è fissata nella misura sotto indicata ed è applicata in misura progressiva, secondo gli scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale:

<i>Scaglioni IRPEF</i>	<i>Aliquota Addizionale Comunale</i>
fino a 15.000	0,50%
oltre 15.000 e fino a 28.000	0,51%
oltre 28.000 e fino a 55.000	0,55%
oltre 55.000 e fino a 75.000	0,73%
oltre 75.000	0,80%

4. Dal 1° gennaio 2017 l'aliquota è fissata nella misura sotto indicata ed è applicata in misura progressiva, secondo gli scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale:

<i>Scaglioni IRPEF</i>	<i>Aliquota Addizionale Comunale</i>
fino a 15.000	0,70%
oltre 15.000 e fino a 28.000	0,72%
oltre 28.000 e fino a 55.000	0,75%
oltre 55.000 e fino a 75.000	0,78%
oltre 75.000	0,80%

5. La deliberazione di variazione dell'aliquota, è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

Articolo 4 – Esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1 – comma 3 bis – del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, con la deliberazione con la quale viene determinata annualmente la variazione dell'aliquota dell'addizionale, il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del

- possesso di specifici requisiti reddituali.
2. Nel caso in cui il Comune si avvalga della facoltà prevista al comma 1, se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile totale.
 3. Fino al 31.12.2016, sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito totale annuo imponibile inferiore o uguale ad € 7.500,00.
 4. Dal 1° gennaio 2017, e fino a variazione da effettuarsi con le modalità indicate al comma 1, sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito totale annuo imponibile inferiore o uguale ad € 11.000,00.

Esaminata la proposta di variazione del Regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 10 del 18.02.2016 e la proposta della deliberazione consiliare;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto altresì che il Ministero dell'Interno con il Decreto del 28.10.2015 ha differito al 31.03.2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016;

Atteso che in sede di predisposizione degli schemi di bilancio 2016/2018, in relazione ai sempre più pesanti tagli imposti nel tempo dallo Stato alle risorse trasferite ai Comuni, l'Amministrazione Comunale di San Pietro di Feletto ha accertato la necessità, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio, di incrementare, dall'anno 2017, le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF;

Considerato che il Comune di San Pietro di Feletto, al fine di ridurre il peso della prevista manovra tributaria a carico dei redditi più bassi, ha previsto l'innalzamento della soglia di esenzione;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del servizio Amministrativo e Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;


Valutati i presupposti di fatto e di diritto come nel presente ampiamente evidenziati

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di modifica del regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'Irpef.

IL REVISORE DEI CONTI

(dr. Antonio Agostinetti)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio Agostinetti', written over a horizontal line.